

ASSOCIAZIONE SALESIANI COOPERATORI

Progetto di Vita Apostolica

REGOLAMENTO

Introduzione

Il presente Regolamento completa il *Progetto di Vita Apostolica* definito nello Statuto dell'Associazione. Offre indicazioni e stabilisce condizioni per rendere operativi i principi espressi nello Statuto.

Cap. I

IMPEGNO APOSTOLICO DEL SALESIANO COOPERATORE E DELLA SALESIANA COOPERATRICE

Art. 1.

I Salesiani Cooperatori e le Salesiane Cooperatrici nella Chiesa

§ 1. I Salesiani Cooperatori si inseriscono con disponibilità e atteggiamento di servizio nello stile salesiano sia in parrocchia che in diocesi. Chiamati dalla Chiesa ad un ministero, lo esercitano a sostegno e sviluppo della pastorale ecclesiale.

Essi vivono la loro vocazione battesimale accogliendo il *Sistema Preventivo di Don Bosco* come modalità specifica di esprimere l'amore di Dio, prendendosi cura in particolare dei giovani e delle famiglie.

§ 2. I Salesiani Cooperatori promuovono l'adesione al Magistero della Chiesa. Le relazioni con i parroci, sacerdoti, religiosi, religiose e con altri laici, sono improntate a stima, solidarietà e attiva partecipazione ai piani pastorali, in modo particolare quelli giovanili, familiari e vocazionali.

Art. 2.

I Salesiani Cooperatori e le Salesiane Cooperatrici nella realtà socio-culturale

§1. In tutti gli ambienti di vita, i Salesiani Cooperatori fanno propria la sollecitudine educativa del carisma salesiano, sono fedeli al Vangelo ed agli insegnamenti della Dottrina Sociale della Chiesa. Attenti ai segni dei tempi, continuano l'opera creatrice di Dio e testimoniano Cristo con l'onestà, l'operosità, la coerenza della vita, la missione educativa, la professionalità seria e aggiornata, la condivisione nella fede delle gioie e dei dolori e la disponibilità al servizio in ogni circostanza.

§2. Mirano alla formazione di una matura coscienza critica per partecipare responsabilmente alla vita sociale negli ambiti della cultura, dell'economia e della politica. Rifiutano tutto ciò che provoca e alimenta l'ingiustizia, l'oppressione, l'emarginazione e la violenza, ed agiscono coraggiosamente per rimuoverne le cause.

§3. Prestano attenzione e valorizzano la dimensione etica della cultura. Si mantengono costantemente aggiornati sull'evoluzione dei mezzi della comunicazione sociale, soprattutto per l'incidenza che essi hanno sulla formazione dei giovani, delle famiglie e dei ceti popolari.

§4. S'inseriscono, secondo le proprie capacità e possibilità, nelle strutture culturali, sindacali, socio-politiche, per il raggiungimento e lo sviluppo del bene comune. Operano, conformemente alle esigenze evangeliche di libertà e di giustizia, per il rispetto dei diritti umani e di conseguenza per risanare e rinnovare le mentalità e i costumi, le leggi e le strutture degli ambienti in cui sono inseriti.

Art. 3.

L'Associazione nella realtà civile ed ecclesiale

§1. L'Associazione è attenta, in forza del Sistema Preventivo, alle sollecitazioni provenienti dalla società civile per la promozione integrale della persona e dei suoi diritti fondamentali.

§2. L'Associazione interviene coraggiosamente, secondo le indicazioni del Magistero della Chiesa, per promuovere una cultura socio-politica ispirata al Vangelo e per difendere i valori umani e cristiani. Illumina e stimola gli associati ad assumere responsabilmente i propri impegni nella società. I Salesiani Cooperatori si rendono presenti ed apportano la peculiarità del carisma salesiano in associazioni, movimenti e gruppi apostolici, agenzie educative, organismi che si prefiggono il servizio alla gioventù e alla famiglia, che promuovono la solidarietà con i popoli in via di sviluppo, la giustizia e la pace.

§3. L'Associazione segue con particolare attenzione la realtà del volontariato sociale. Aderisce a proposte formative e partecipa ad iniziative di organismi d'ispirazione cristiana.

§4. L'Associazione s'impegna a favorire il dialogo interculturale e interreligioso.

Art. 4.

Strutture in cui operare

I Salesiani Cooperatori promuovono l'avvio e il funzionamento di opere associative, attivandosi negli ambienti nei quali sono inseriti; in modo particolare:

- negli ambienti civili, culturali, interculturali, socio-economici e politici: prestando attenzione all'educazione della gioventù, ai diritti umani e alla vita delle famiglie;
- negli ambienti ecclesiali: offrendo, in sinergia, responsabilmente la propria collaborazione ai vescovi e ai parroci, specialmente nelle comunità parrocchiali e negli organismi di animazione diocesana;
- negli ambienti animati dalla Società Salesiana, dall'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice o da altri Gruppi della Famiglia salesiana;
- nelle opere gestite da altre comunità religiose e movimenti ecclesiali.

Art. 5.

Opere direttamente gestite dall'Associazione o da membri dell'Associazione.

§1. I Salesiani Cooperatori possono esprimere il loro lavoro apostolico in opere gestite sia direttamente dall'Associazione sia da membri di essa. Tali opere devono esprimere nelle proprie

caratteristiche e finalità lo spirito ed il carisma salesiano, secondo quanto sarà definito nei rispettivi Statuti.

§2. La responsabilità della gestione sarà direttamente del Centro locale se è l'Associazione che ha promosso l'opera, oppure dei membri che si sono direttamente assunti la gestione, senza in tal caso coinvolgere la responsabilità dei livelli superiori della stessa Associazione.

L'Associazione può intraprendere l'iter del riconoscimento civile "no profit" in quelle realtà in cui lo considera opportuno.

Cap. II

SALESIANI COOPERATORI IN COMUNIONE E COLLABORAZIONE

Art. 6.

Spirito di famiglia

§1. Per far crescere il senso di appartenenza all'Associazione, i Salesiani Cooperatori si sostengono l'un l'altro con lo scambio dei beni spirituali.

§2. Manifestano in modo concreto la loro solidarietà umana e cristiana ai Salesiani Cooperatori ammalati e in difficoltà, accompagnandoli anche con l'affetto e la preghiera.

§3. In comunione con i Salesiani Cooperatori e benefattori defunti, grati per la loro testimonianza, ne continuano con fedeltà la missione. Pregano per loro, in particolare, nella celebrazione eucaristica in memoria di Mamma Margherita.

§4. Nella fedeltà al Magistero della Chiesa, e ai suoi orientamenti pastorali sulle tematiche della famiglia, l'Associazione manifesta attenzione verso gli associati che subiscono le conseguenze di situazioni di separazione e/o divorzio. L'Associazione li accompagna nel difficile cammino esistenziale e di fede che percorrono. Tale atteggiamento sarà ricambiato con l'impegno a vivere la propria condizione confidando nell'infinita misericordia del Padre, e conservando un tenore di vita coerente con gli impegni assunti con la *Promessa*.

§5. L'Associazione, in spirito di famiglia, si mostra aperta ai religiosi ed alle religiose della Famiglia salesiana che hanno lasciato legittimamente il proprio Istituto, e si sentono sempre legati allo spirito di Don Bosco.

Per questi l'entrata ufficiale nell'Associazione richiede l'accettazione del Progetto di Vita Apostolica. Se la persona lo richiede, concorda con il Delegato/a un cammino di formazione. Deciderà anche sulle modalità (pubblica o privata) di emissione della *Promessa*.

Art. 7.

Corresponsabili nell'azione

Affinché la corresponsabilità nella missione si traduca in corresponsabilità nell'azione:

§1. nell'ambito dell'Associazione gli incarichi, a qualsiasi livello, sono esercitati in spirito di servizio secondo i principi di comunione, di corresponsabilità, di sinergia e di cooperazione;

§2. nella diversità delle situazioni e degli impegni, i Salesiani Cooperatori offrono la loro testimonianza partecipando, in vari modi alla vita dell'Associazione:

- i giovani, portatori di dinamismo, contribuiscono alla missione comune con la loro sensibilità e capacità creativa;
- gli adulti e anziani, con la loro esperienza matura e lunga fedeltà, apportano la testimonianza di una vita radicata in Cristo e vissuta nelle realtà temporali: famiglia, impegno nell'ambito del proprio lavoro e della cultura, esercizio delle responsabilità sociali, economiche e politiche;
- coloro che sono impossibilitati a svolgere un'attività, potenziano l'azione educativa e l'apostolato di tutti con l'offerta della loro sofferenza e preghiera;
- i membri del clero diocesano, come Salesiani Cooperatori, offrono il servizio del proprio ministero.

Art. 8.

Solidarietà economica

§1. Il senso d'appartenenza e di corresponsabilità coinvolge anche l'aspetto economico dell'Associazione. Per il suo funzionamento e per l'attuazione della missione a livello locale, provinciale e mondiale i Salesiani Cooperatori sostengono l'Associazione con liberi e generosi contributi, come voleva Don Bosco: «I Cooperatori non hanno alcuna obbligazione pecuniaria, ma faranno mensilmente, oppure annualmente, quella oblazione che detterà la carità del loro cuore».

§2. L'Associazione partecipa alla solidarietà economica anche attraverso le offerte che invia al Rettor Maggiore. Con tali offerte e l'apporto di benefattori sostiene le necessità mondiali dell'Associazione, le iniziative missionarie ed altri progetti legati alla missione salesiana.

§3. L'Associazione, attraverso il Consiglio mondiale, elabora un piano annuale di solidarietà economica sulla base delle esigenze di animazione per lo sviluppo di tutta l'Associazione.

Art. 9.

Legami particolari con la Società di San Francesco di Sales e l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice

§1. Le relazioni con i confratelli SDB e le consorelle FMA si sviluppano in un clima di reciproca fiducia. L'animazione dei Centri costituiti presso le opere salesiane coinvolge i Delegati e le Delegate in particolare, la Comunità religiosa ispettoriale e locale, nel compito di contribuire, in vario modo, alla formazione degli associati, perché promuovano e testimonino il carisma salesiano soprattutto nell'ambiente laicale.

§2. Ispettori ed Ispettrici, con la collaborazione dei Direttori e delle Direttrici, garantiscono l'unità nella comunione e nella missione. S'impegnano a promuovere la crescita spirituale dei Centri e coinvolgono le comunità religiose nella testimonianza dei valori della santità, e nel servizio generoso dell'animazione.

Art. 10.

Legami con i Gruppi della Famiglia salesiana

§1. I Salesiani Cooperatori, riconoscendo la comune spiritualità e missione che li unisce agli altri Gruppi della Famiglia salesiana, sono solidali e in sinergia nel fronteggiare le sfide pastorali della missione salesiana.

Il legame con i Gruppi della Famiglia salesiana si esprime particolarmente con la corresponsabilità apostolica. Essa richiede, in alcuni casi, il comune impegno a perseguire obiettivi partecipati, a condividere le preoccupazioni educative, a far conoscere il Sistema Preventivo.

Tutti i Salesiani Cooperatori sono responsabili, in prima persona, nell'animare e promuovere l'eredità spirituale ricevuta.

§2. Per realizzare concretamente la comunione con i Gruppi della Famiglia salesiana, i Salesiani Cooperatori sono chiamati a partecipare attivamente a incontri, celebrazioni, giornate di formazione e di aggiornamento, momenti di animazione, amicizia e familiarità, giornate di preghiera, ritiri ed esercizi spirituali

§3. Sono particolarmente aperti alla collaborazione con le associazioni salesiane laicali nel rispetto delle loro diverse identità.

Cap. III

LO SPIRITO SALESIANO DEI SALESIANI COOPERATORI

art. 11.

Stile di azione

§1. Don Bosco è stato un uomo pratico e intraprendente, lavoratore infaticabile e creativo, animato da ininterrotta e profonda vita interiore. I Salesiani Cooperatori, fedeli al suo spirito, attenti alla realtà, hanno il senso del concreto. Discernono i segni dei tempi e con spirito di iniziativa si sforzano di dare risposte adeguate ai bisogni giovanili emergenti dal territorio e dalla società civile. Sono pronti a verificare e riadattare costantemente la propria azione.

§2. Accompagnano la loro azione con un atteggiamento di contemplazione, che li spinge a ricercare e riconoscere il mistero della presenza di Dio nel quotidiano e il volto di Cristo nei fratelli. Pertanto, sostenuti dallo Spirito, affrontano con serenità le difficoltà della vita, le gioie e le sofferenze che accompagnano il lavoro apostolico.

Art. 12.

Vita spirituale

§1. I Salesiani Cooperatori alimentano la loro vita interiore attraverso il dialogo quotidiano con il Signore, la partecipazione ai sacramenti e la *lectio divina*.

§2. Celebrano le festività della tradizione salesiana.

§3. Partecipano possibilmente agli esercizi spirituali, ai ritiri e ad altre iniziative proposte dall'Associazione.

§4. Valorizzano la guida spirituale come accompagnamento, esercitato particolarmente da salesiani (religiosi, religiose e laici).

§5. L'Associazione è aperta a tutti. Nella programmazione faciliterà la partecipazione dei propri membri e dei simpatizzanti del carisma salesiano.

Cap. IV

APPARTENENZA E FORMAZIONE DEI SALESIANI COOPERATORI

Art. 13.

Entrata nell'Associazione

§1. La persona che desidera entrare nell'Associazione matura la propria scelta liberamente e responsabilmente, attraverso alcuni passaggi fondamentali: l'incontro con un gruppo di Salesiani Cooperatori di un Centro locale, con i quali condivide il cammino formativo e la partecipazione alle iniziative da esso promosse; la condivisione dello spirito e della missione, sostenuta da una progressiva conoscenza e dalla crescita e verifica delle motivazioni personali.

§2. La persona che desidera entrare nell'Associazione viene accolta dai responsabili del Centro locale. Concorda con il/la responsabile (delegato/a e formatore) un programma adatto al cammino di discernimento ed inizia, da aspirante, il cammino di formazione.

§3. L'aspirante, completato il processo di formazione nel Centro locale, presenta la domanda scritta per far parte dell'Associazione.

§4. Il Consiglio locale trasmette al Consiglio provinciale la domanda dell'aspirante, accompagnata dalla propria valutazione in merito alla conoscenza del carisma di Don Bosco e dei contenuti del PVA. Il Consiglio provinciale sulla base di tale valutazione procede alla approvazione della domanda.

§5. L'entrata nell'Associazione si realizza mediante l'emissione della *Promessa apostolica* personale. La Promessa apostolica è un impegno spirituale ed ecclesiale che l'aspirante assume come scelta libera e consapevole. Attraverso essa egli risponde al dono del Signore e alla chiamata a vivere la propria vocazione secondo il carisma salesiano.

§6. La Promessa viene emessa ordinariamente nel Centro locale nelle modalità indicate dalla persona stessa e consone ai diversi contesti.

§7. In situazioni particolari, dove non esiste giuridicamente eretto un Centro locale, il Delegato o la Delegata mondiale, d'intesa con il Rettor Maggiore, darà indicazioni per il cammino formativo.

Questa disposizione vale anche per quelle persone che per difficoltà logistiche (di luogo o di tempo) non possono essere indirizzate presso un Centro locale.

§8. La Promessa apostolica può essere ricevuta dal Rettore Maggiore, dal Coordinatore mondiale, dal Coordinatore provinciale, dal Coordinatore locale o altro delegato.

Art. 14.

Senso di appartenenza

§1. Per far crescere il senso di appartenenza all'Associazione ed alimentare costantemente la propria vocazione, il Consiglio di ogni Centro locale s'impegna ad offrire annualmente la possibilità ai Salesiani Cooperatori di rinnovare la *Promessa apostolica*, preferibilmente in occasione di una festività salesiana.

§2. Il mancato rinnovo della Promessa per un periodo di tre anni, senza un valido motivo, accompagnato da un allontanamento dalla vita associativa, impegnerà il Consiglio locale a verificare la situazione di distacco dalla vita del Centro.

§3. Il Consiglio locale ha la responsabilità fraterna di contattare e accompagnare il Salesiano Cooperatore o la Salesiana Cooperatrice che si sono allontanati, invitandoli ad un processo di discernimento sulla loro situazione di appartenenza al Centro.

§4. I Salesiani Cooperatori, che sono particolarmente impegnati in altre realtà apostoliche o di volontariato, testimoniano il loro carisma specifico, dilatano l'opera dell'Associazione e arricchiscono il Centro con la condivisione della loro esperienza.

Art. 15.

Iniziative di formazione iniziale

§1. Il processo della formazione accompagna gli associati in tutta la loro vita perché il Signore chiama sempre attraverso la continua evoluzione delle situazioni personali ed ambientali.

§2. Per accompagnare il processo di discernimento dell'aspirante, l'Associazione promuove percorsi formativi strutturati e flessibili sia comunitari, sia personali. Questi includono lo studio e l'analisi di alcune tematiche formative riferite alla sfera umana, cristiana, ecclesiale, salesiana attinte da:

- Parola di Dio
- Documenti della Chiesa
- Vita e opera di Don Bosco
- Sistema Preventivo di Don Bosco
- Progetto di Vita Apostolica dell'Associazione
- Documenti del Rettor Maggiore
- Documenti dell'Associazione
- Spiritualità e Santità salesiana
- Storia e sviluppo del carisma della Famiglia salesiana
- Vita e opere dei santi, beati e venerabili della Famiglia salesiana.

§3. Fa parte integrante della formazione iniziale un impegno apostolico e, ordinariamente, la partecipazione alla vita del Centro.

Art. 16.

Iniziative di formazione permanente

§1. Coscienti dell'importanza della formazione permanente, i Salesiani Cooperatori:

- sviluppano le proprie doti umane, per assolvere sempre meglio le responsabilità familiari, professionali e civili;
- maturano la propria fede e carità, crescendo nell'unione con Dio, per rendere la loro vita più evangelica e più salesiana;
- dedicano tempo alla riflessione e allo studio, per approfondire la Sacra Scrittura, la dottrina della Chiesa, la conoscenza di Don Bosco, i documenti salesiani.

§2. Sono iniziative formative:

- le riunioni periodiche, ordinariamente mensili, svolte secondo le esigenze di vita e di apostolato dei membri del Centro; e altre forme di incontro, possibilmente aperte al territorio e alla società civile;
- i momenti intensi di preghiera e di discernimento;
- i contatti con i Gruppi della Famiglia salesiana a tutti i livelli;
- l'approfondimento dei documenti del Rettor Maggiore, dei sussidi della Famiglia salesiana, con attenzione preferenziale al Bollettino Salesiano.

§3. Hanno rilevanza sul piano formativo gli incontri e le iniziative di programmazione o verifica che l'Associazione promuove ai vari livelli. Sono da favorire proposte su tematiche specifiche con altri

Gruppi della Famiglia Salesiana. La partecipazione a tali iniziative va adeguatamente preparata, ed i frutti vanno condivisi tra tutti i membri del Centro.

§4. L'Associazione s'impegna ad utilizzare i molteplici mezzi di comunicazione sociale e le nuove tecnologie per collaborare al dialogo culturale, per favorire lo sviluppo della capacità critica, per elaborare e diffondere sussidi formativi accessibili a tutti in vari modi.

Art. 17.

La formazione al servizio di responsabilità

§1. Il servizio di animazione e di responsabilità nell'Associazione è servizio di apostolato, attraverso il quale l'Associazione cresce e matura nella comunione, nella vita spirituale e nella missione salesiana. A tutti i Salesiani Cooperatori può essere richiesto di offrire per un tempo determinato le proprie energie e capacità per un servizio di animazione e responsabilità.

§2. I Salesiani Cooperatori accolgono con disponibilità il tempo di servizio di responsabilità che viene loro richiesto, lo vivono con discernimento e sinergia, approfondiscono la formazione specifica, necessaria per qualificare il loro impegno, secondo i programmi stabiliti dall'Associazione. Al termine del loro servizio testimoniano la loro appartenenza con atteggiamenti di semplicità e disponibilità nell'Associazione.

§3. I Salesiani Cooperatori che ricoprono un ruolo di responsabilità nell'ambito politico-partitico sono invitati a sospendere temporaneamente l'incarico di Coordinatore nell'Associazione a qualsiasi livello per evitare interferenze.

Cap. V

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 18.

Centri locali e loro coordinamento a livello provinciale

§1. I Centri locali, ordinariamente, raggruppano un numero minimo di sei associati che vivono ed operano in un determinato territorio. Si organizzano a livello provinciale, appena sia possibile, con un numero adeguato di almeno tre Centri.

§2. L'erezione di un Centro richiede tre passaggi: il consenso del Consiglio provinciale; il consenso formale per iscritto dell'Ispettore o dell'Ispettrice o del Vescovo diocesano, se fosse fuori dalle opere salesiane, tramite un atto giuridico canonico; l'atto collegiale del Consiglio provinciale con la deliberazione del decreto di erezione a firma del Coordinatore provinciale.

§3. Nel caso in cui per la costituzione di un Centro locale non si può far riferimento ad un Consiglio provinciale, si ricorre al Consiglio mondiale, previo consenso dell'Ispettore o dell'Ispettrice; in particolare nei seguenti casi: mancanza del numero minimo di Centri; formazione di un gruppo di persone interessate al carisma salesiano ed all'Associazione che frequentano sia un'opera salesiana sia un territorio.

§4. I Centri locali possono articolarsi in gruppi d'interesse e d'impegno specifico, sempre seguiti e animati dal Consiglio locale.

È conveniente che un membro di tali gruppi faccia parte del Consiglio. In alternativa, è auspicabile che un membro del Consiglio locale dialoghi con il gruppo d'interesse per mantenere il legame con il Centro.

§5. Associati residenti in un territorio dove non esiste un Centro locale, rimangono sempre collegati con quello più vicino, che mantiene i contatti con loro e ne favorisce la partecipazione alle attività.

§6. L'Associazione è aperta alla possibilità di costituire Centri di Salesiani Cooperatori ovunque la missione salesiana lo richieda.

§7. Gli associati impegnati all'interno di una realtà apostolica ed educativa salesiana possono dar luogo alla nascita di un Centro di Salesiani Cooperatori che fanno riferimento alla realtà di quell'opera.

Tali Centri s'impegheranno a proporre ai laici operanti nell'opera salesiana un cammino di avvicinamento all'Associazione.

§8. Salesiani Cooperatori che a causa di un trasferimento non hanno la possibilità di far riferimento alla vita di un Centro locale, se non c'è altra soluzione, possono rimanere collegati al Centro locale di origine. Il Consiglio locale si assume la responsabilità di mantenerne i contatti, anche attraverso le moderne tecnologie di comunicazione.

§ 9. Nell'Ispettore si riconosce, a livello provinciale e nel territorio di riferimento, colui che rappresenta il Rettor Maggiore nei servizi di animazione, di guida carismatica e di promozione della Famiglia salesiana.

§10. Nei Centri eretti presso le comunità delle FMA, il Rettor Maggiore, con il consenso della Madre Generale, delega all'Ispettrice di riferimento il servizio di animazione, guida e promozione dell'Associazione dei Salesiani Cooperatori.

§11. Qualora venisse decisa la soppressione di un'Opera salesiana (SDB o FMA) alla quale faceva riferimento un Centro locale dell'Associazione, il Centro locale s'impegnerà a garantire la continuità della presenza salesiana nel territorio, lavorando in stretta intesa con la Chiesa locale.

L'Ispettore e l'Ispettrice concorderanno con i responsabili del Centro locale le soluzioni di eventuali problemi logistici e organizzativi, conseguenti alla soppressione dell'opera. S'impegheranno inoltre, in quanto possibile, ad assicurare la necessaria animazione spirituale mediante la conferma di un Delegato o di una Delegata, ed eventualmente l'erezione canonica di un nuovo Centro.

§12. Quando i Centri locali sono eretti presso opere di SDB ed FMA vicine tra loro, è opportuno che si stabiliscano rapporti d'intesa e di collaborazione, propri di quanti riconoscono di avere in comune la stessa missione e lo stesso spirito, nel rispetto dell'autonomia di ogni Centro.

Art. 19.

Il Consiglio locale

§1. L'Associazione a livello locale è retta collegialmente da un Consiglio locale. Esso è composto da membri eletti dai Salesiani Cooperatori del Centro locale, in numero conveniente – ordinariamente da tre a sette – e dal Delegato SDB o Delegata FMA nominato/a dall'Ispettore/Ispettrice. Il Delegato/a gode di voce attiva, con diritto di voto alla pari degli altri componenti del Consiglio.

Se il Centro locale nasce in una delle case dipendenti direttamente dalla Superiora generale la nomina della Delegata è di competenza della Superiora generale.

§2. I Consiglieri eletti durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un solo ulteriore triennio. Finito il mandato e dopo una interruzione di tre anni, possono essere rieletti.

Per un terzo triennio consecutivo si ricorre all'Istituto della Postulazione, a norma del diritto canonico cann. 180-183, con la corrispondente dispensa del Rettor Maggiore.

I Consiglieri eletti, dopo la pubblica accettazione dell'incarico a Consigliere si riuniscono per stabilire gli incarichi. La suddivisione dei ruoli si può effettuare con votazione segreta o pubblica.

Entro un tempo ragionevole dalla data dell'elezione si svolgerà il passaggio delle consegne tra il Coordinatore uscente e il Coordinatore entrante.

§3. Se il Salesiano Cooperatore eletto dall'Assemblea del Centro locale rinuncia all'incarico, subentra il primo dei non eletti.

Art. 20.

Direzione collegiale

§1. Per realizzare *un atto collegiale*, a norma del canone 119, sono necessarie, come condizioni prelieve: la convocazione di tutti i membri del Consiglio; la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Ai fini poi della votazione, il computo della maggioranza assoluta è fatto sul numero dei membri effettivamente presenti all'atto collegiale (la metà dei membri presenti, più uno).

§2. Per l'elezione del Coordinatore come atto *collegiale* – a norma del canone 119 del Codice di diritto canonico:

1) è necessaria la maggioranza assoluta per la prima e la seconda votazione;

2) risultando inefficaci la prima e la seconda votazione, rimangono eleggibili per la terza votazione soltanto i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto la maggioranza relativa dei voti; oppure, se i candidati sono più di due, sono eleggibili unicamente i due più anziani di età, sia nel caso di parità di voti da parte di tutti i candidati, sia nel caso di diversità di voti tra un candidato con maggioranza relativa e altri candidati con parità di voti, tra i quali ultimi è eleggibile il più anziano di età;

3) dopo la terza votazione, risulta eletto quello, dei due candidati, che ha ottenuto la maggioranza dei voti o, in caso di parità di voti, il più anziano di età;

4) la terza votazione è definitiva in ogni caso e perciò, una volta effettuata, non si prolunga ulteriormente l'operazione di voto.

§3. Se invece l'atto collegiale verte su *altra materia*:

- 1) è necessaria la maggioranza assoluta per la prima votazione;
- 2) risultando inefficace la prima votazione, si procede ad una seconda votazione sempre a maggioranza assoluta;
- 3) se dalla seconda votazione non si ottiene nessuna maggioranza, la decisione in questione non è approvata; se si ottiene la parità dei voti, allora il Coordinatore, che presiede il Consiglio a norma dell'articolo 21 §1 del PVA, può aggiungere un suo voto pubblicamente per dirimere la parità e così decidere della questione.

§3. La lista dei candidati da eleggere a Consiglieri raccoglie i nomi proposti dai Consigli e/o dai Congressi ai vari livelli.

Art. 21.

Compiti del Consiglio locale in ordine al suo servizio apostolico

§1. Per assicurare il funzionamento dell'Associazione in ordine alle sue finalità apostoliche e missionarie, i compiti del Consiglio locale sono:

- progettare, promuovere e coordinare le iniziative formative e apostoliche dei membri;
- curare i legami di unione e di comunione con il Consiglio provinciale o il Consiglio mondiale dell'Associazione dove non esiste il Consiglio provinciale;
- consolidare i legami carismatici e di comunione con la Congregazione salesiana, con l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e con gli altri Gruppi della Famiglia salesiana;
- decidere la convocazione di assemblee;
- provvedere all'amministrazione dei beni dell'Associazione;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo da presentare agli associati;
- accompagnare gli aspiranti nel loro inserimento nel centro e qualificarne il cammino formativo, tenendo conto delle linee formative dell'Associazione adottate dal Consiglio provinciale;
- far fruttificare per il bene dell'Associazione le competenze professionali e le ricchezze spirituali di tutti gli associati, valorizzando le differenze ed indirizzandole costruttivamente verso il dono dell'unità;
- animare iniziative che favoriscano la fedeltà vocazionale degli associati e una partecipazione attiva alla vita del Centro tenendo conto dei vari gruppi che lo compongono e favorendo cammini differenziati.
- diffondere e far conoscere la spiritualità di Don Bosco (per esempio attraverso i Laboratori Mamma Margherita, gli "Hogares Don Bosco", e altre simili iniziative);
- proporre la vocazione del Salesiano Cooperatore, programmando possibili iniziative per accogliere gli aspiranti;
- adottare ulteriori iniziative per favorire un ottimale funzionamento del Centro nel rispetto delle disposizioni del Progetto di Vita Apostolica.

§2. Ogni Consiglio locale elegge tra i membri laici:

- un Coordinatore
- un Amministratore
- un Segretario.

Ogni Consiglio, inoltre, tra i suoi membri designa un incaricato della Formazione, che si coordina con il Delegato o la Delegata, garante del carisma. In caso di mancata designazione di tale figura, il Coordinatore in dialogo con il/la Delegato/a potrà individuare un Salesiano Cooperatore esterno al Centro per lo svolgimento del servizio.

Art. 22.

Compiti interni al Consiglio locale

Diversi sono i compiti affidati ai Consiglieri che assumono responsabilità di governo e di animazione all'interno del Consiglio. Il primo atto di costituzione è l'attribuzione degli incarichi (coordinatore, amministratore, segretario, incaricato della formazione, ecc.) con l'elezione del coordinatore.

§1. Al Coordinatore locale spetta:

- convocare le riunioni, presiederle, coordinarne i lavori, curare l'esecuzione delle deliberazioni;
- informare il Centro locale sulle attività di programmazione e di verifica stabilite con il Consiglio provinciale;
- rappresentare l'Associazione e tenere i rapporti ufficiali, a nome del Consiglio, con gli organismi ecclesiali e laicali e con gli altri Gruppi della Famiglia salesiana;
- partecipare alla Consulta locale della Famiglia salesiana;
- prendere decisioni in caso d'urgenza, nell'ambito delle competenze del Consiglio, condividendole successivamente con tutto il Consiglio;
- presentare al Consiglio provinciale le richieste di accettazione a far parte dell'Associazione dell'aspirante con relativa scheda informativa (cfr. documento ASE);
- preparare relazioni di verifica al termine di ogni triennio, convocare le elezioni per il rinnovo del Consiglio e curare il passaggio di consegne tra il Consiglio uscente e quello entrante;
- stabilire, entro breve tempo della data di elezione, con i Consiglieri eletti il giorno per la comunicazione dei ruoli al Centro locale.

§2. All'Amministratore locale spetta:

- tutelare i beni appartenenti all'Associazione;
- stimolare la solidarietà economica missionaria degli associati;
- accompagnare iniziative di finanziamento delle varie attività programmate;
- cercare possibilità di fonti di sostegno e di aiuto economico anche fuori dall'Associazione;
- sensibilizzare gli associati ad azioni di solidarietà verso le realtà associative più precarie;
- raccogliere contributi da versare al Rettor Maggiore per destinarli a situazioni di emergenza nell'ambito della missione salesiana;
- promuovere iniziative e ricerca di fonti di solidarietà per favorire e sostenere nella sussidiarietà missionaria il Consiglio provinciale e il Consiglio mondiale;
- tenere aggiornati i libri di contabilità (Prima Nota – Animare Solidarietà Economica/ASE);
- presentare il bilancio preventivo e consuntivo al Consiglio locale (ASE);
- presentare annualmente il rendiconto finanziario al Consiglio provinciale (ASE).

§3. Al Segretario spetta:

- redigere il verbale delle riunioni del Consiglio;
- affiancare il Coordinatore nella gestione degli atti giuridici con la Chiesa e la società civile;
- curare l'aggiornamento e la tenuta della documentazione d'archivio del Consiglio;
- comunicare ogni triennio l'aggiornamento dei dati al Consiglio provinciale.

§4. Al Responsabile della Formazione, d'intesa con il Consiglio provinciale, spetta:

- preparare il programma formativo per gli aspiranti;
- preparare il programma annuale di formazione permanente;
- curare e seguire tutti gli aspetti specifici della formazione, d'intesa con il Delegato o la Delegata.

Art. 23.

Delegati e Delegate

§1. Gli Ispettori e le Ispettrici, attraverso i Delegati e le Delegate, animano i Centri costituiti presso le loro opere o collegati alle loro Ispettorie.

§2. Ogni Consiglio locale ha il Delegato o la Delegata. Ogni Consiglio provinciale ed il Consiglio mondiale hanno il Delegato e la Delegata. Questi sono animatori spirituali, guide educative e pastorali, responsabili soprattutto della formazione salesiana apostolica. A norma dello Statuto art.18, fanno parte di diritto dei rispettivi Consigli.

§3. Delegati e Delegate dei livelli locale e provinciale sono nominati dal proprio Ispettore o Ispettrice, udito il parere dei membri del rispettivo Consiglio e tenute presenti, per quanto è possibile, le esigenze dei Centri.

§4. Se il Centro locale non è eretto presso un'opera salesiana di SDB o FMA, l'Ispettore può nominare come Delegato locale un Salesiano Cooperatore o Salesiana Cooperatrice o altro membro della Famiglia salesiana adeguatamente preparati.

§5. Un Delegato o una Delegata, dove è necessario ed opportuno, possono ricoprire l'incarico per più Centri locali.

6. I Delegati e le Delegate provinciali animano i Delegati e le Delegate dei Centri locali per favorirne l'assunzione di responsabilità in merito al proprio compito di animazione spirituale dei Salesiani Cooperatori e di corresponsabilità nella loro formazione salesiana apostolica.

§7. I Delegati e le Delegate provinciali, d'intesa con il Delegato e la Delegata regionale e/o mondiale, promuovono, se è il caso, attività di aggiornamento e formazione di tutti i Delegati e le Delegate della Provincia, aperte alla partecipazione dei responsabili dell'Associazione, sulla dimensione carismatica salesiana, con specifico riferimento al loro compito di animazione.

Art. 24.

Organizzazione delle Province e dei Consigli provinciali

§1. I Centri locali di un determinato territorio – stabilito dal Rettor Maggiore con il Consiglio mondiale – costituiscono una Provincia.

§2. A livello provinciale l'Associazione è retta collegialmente da un Consiglio provinciale.

§3. Il Consiglio provinciale è costituito da membri eletti dai Consiglieri dei Centri locali durante il Congresso provinciale. È composto da un numero conveniente di Consiglieri – da quattro a dodici –, dal Delegato Ispettorale SDB e dalla Delegata Ispettorale FMA con voce attiva, cioè con diritto di voto.

§4. Ogni Consiglio provinciale elegge tra i suoi membri laici:

- un Coordinatore
- un Amministratore
- un Segretario
- un Responsabile della formazione.
- altri Consiglieri ricoprono ruoli di animazione nei gruppi specifici.

§5. I Consiglieri provinciali eletti durano in carica tre anni e possono essere rieletti, senza interruzione, per un ulteriore triennio. Finito il secondo mandato, dopo un'interruzione di tre anni, possono essere rieletti.

I Consiglieri eletti, avvenuta l'elezione, si riuniscono per definire gli incarichi associativi. La suddivisione dei ruoli si può effettuare con votazione segreta o pubblica.

Art. 25.

Compiti del Consiglio provinciale in ordine al suo servizio apostolico

Per assicurare il funzionamento dell'Associazione in ordine alle sue finalità apostoliche, in comunione con il Consiglio mondiale, i compiti del Consiglio Provinciale sono:

- §1. - promuovere le linee guida dell'Associazione e coordinare le iniziative formative ed apostoliche;
 - sostenere i Centri locali, valorizzando l'impegno dei loro Consigli;
 - stabilire con i Consigli locali due momenti d'incontro formativo nell'anno, secondo gli orientamenti dell'Associazione;
 - dove è possibile si tengano almeno due momenti formativi durante l'anno;
- §2. - rilasciare l'attestato di ingresso nell'Associazione, su proposta del Consiglio locale;
 - emettere l'atto collegiale di una dimissione;
- §3. - favorire i legami di unione e di comunione con i Consigli locali e il Consiglio mondiale;
 - consolidare i legami carismatici con la Società di San Francesco di Sales, con l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e con gli altri Gruppi della Famiglia salesiana;
 - dare il parere per la nomina del proprio Delegato o Delegata provinciale;
- §4. - promuovere il rinnovo della *Promessa* come un momento celebrativo qualificato del cammino di fedeltà;
 - favorire gli esercizi spirituali, momento forte di spiritualità in cui si rinnova con la Promessa la fedeltà vocazionale degli associati;
 - curare e animare iniziative che favoriscono la fedeltà vocazionale degli associati e una partecipazione attiva alla vita dell'Associazione;
- § 5. - ricevere ed esaminare il rendiconto finanziario della gestione economica dei Centri locali;
 - approvare il bilancio preventivo e inviarlo ai Consigli locali;
 - approvare il rendiconto finanziario della propria gestione economica (bilancio consuntivo) e inviarlo al Consiglio mondiale;
 - convocare e organizzare il Congresso provinciale;
 - promuovere la partecipazione dei Centri locali alle iniziative della Consulta regionale;
 - provvedere all'amministrazione dei beni dell'Associazione nella Provincia.

art. 26.

Compiti dei membri del Consiglio provinciale

Diversi sono i compiti affidati ai Consiglieri che assumono responsabilità di governo all'interno del Consiglio.

§1. Al Coordinatore provinciale spetta:

- convocare le riunioni, presiederle, coordinarne i lavori, curare l'esecuzione delle deliberazioni;
- rappresentare l'Associazione e tenere i rapporti ufficiali, a nome del Consiglio, con gli organismi ecclesiali e laicali e con gli altri Gruppi della Famiglia salesiana;
- prendere decisioni in caso di urgenza, nell'ambito delle competenze del Consiglio provinciale, rendendone successivamente conto al Consiglio;
- accompagnare, in accordo con i responsabili del Centro locale, i Cooperatori impossibilitati ad avere regolari contatti con esso;
- collaborare con il Consigliere mondiale della Regione promuovendone le iniziative e informandolo sulla vita e le attività dell'Associazione;
- partecipare attivamente alla Consulta Ispettorale della Famiglia salesiana;

- preparare relazioni di verifica al termine di ogni triennio, convocare le elezioni per il rinnovo del Consiglio, curare il passaggio di consegne tra il Consiglio uscente e quello entrante.

§2. All'Amministratore provinciale spetta:

- tutelare i beni appartenenti all'Associazione;
- animare la solidarietà economica missionaria dei Centri locali;
- suggerire possibili fonti di sostegno e di aiuto economico;
- promuovere fondi di solidarietà per un'azione di sussidiarietà verso le realtà associative più precarie;
- tenere aggiornati i libri di contabilità;
- presentare il bilancio preventivo e consuntivo al Consiglio provinciale;
- presentare il rendiconto finanziario annuale al Consiglio mondiale.

§3. Al Segretario provinciale spetta:

- affiancare il Coordinatore nella gestione degli atti giuridici con la Chiesa e la Società civile;
- redigere il verbale delle riunioni di Consiglio;
- curare l'aggiornamento e la tenuta della documentazione d'archivio del Consiglio;
- comunicare ogni triennio l'aggiornamento dei dati al Consiglio mondiale.

§4. Al Responsabile della Formazione spetta:

- redigere un piano formativo per gli aspiranti, da concordare con i responsabili locali della formazione;
- redigere programmi di formazione permanente a livello provinciale;
- curare e seguire tutti gli aspetti specifici della formazione nella Provincia, in accordo con il Delegato e la Delegata.

Art. 27.

Compiti specifici del Consiglio provinciale

§1. È compito del Consiglio provinciale erigere e sopprimere i Centri locali mediante Decreto firmato dal Coordinatore provinciale, con il consenso dell'Ispettore SDB o dell'Ispettrice FMA.

Per un Centro locale fuori dalle opere di SDB o di FMA occorre il consenso scritto del Vescovo diocesano.

§2. La fusione di un centro locale costituito presso un'opera di FMA con un Centro locale presso un'opera di SDB, o viceversa, si realizza con atto collegiale del Consiglio provinciale, uditi i rispettivi Consigli locali, con il consenso dell'Ispettore e dell'Ispettrice competenti, mediante decreto del Coordinatore del medesimo Consiglio provinciale.

Il nuovo Centro locale assume la situazione economica dei due Centri locali precedenti, salva diversa disposizione del Decreto di fusione.

§3. Il Consiglio provinciale per affrontare o approfondire tematiche di particolare interesse pastorale-apostolico utili alla realizzazione delle finalità ed obiettivi della Provincia può invitare a partecipare alle riunioni dei Consigli, in ragione di loro specifiche competenze, persone esterne ai Consigli, sia appartenenti all'Associazione o alla Famiglia salesiana, sia ad esse non appartenenti.

§4. Il Consiglio provinciale definisce le modalità di costituzione di Centri di Salesiani Cooperatori là dove la missione salesiana lo richieda.

Art. 28.

Il Congresso provinciale

§1. Il Congresso provinciale è costituito da tutti i membri dei Consigli locali e dai membri del Consiglio provinciale, inclusi i Delegati e le Delegate.

§2. Il Congresso provinciale è ordinariamente convocato dal Coordinatore provinciale ogni anno per la programmazione e la verifica.

§3. In particolare, ogni tre anni il Coordinatore provinciale in carica convoca il Congresso in occasione del rinnovo del Consiglio provinciale.

§4. Compiti del Congresso provinciale sono:

- stabilire, a partire dalle linee guida del Consiglio mondiale, le indicazioni concrete riguardanti il Consiglio provinciale nell'ambito della formazione e della missione;
- verificare lo svolgimento della vita associativa nella Provincia;
- eleggere il Consiglio provinciale secondo le modalità del Regolamento del Congresso.

§5. Le modalità di organizzazione sono definite in un Regolamento del Congresso predisposto dal Consiglio provinciale, con approvazione del Consiglio mondiale.

Art. 29.

Il Congresso regionale

§1. Il Congresso regionale è costituito da tutti i membri dei Consigli provinciali di una Regione e dai membri della Consulta regionale, se costituita.

§2. Il Congresso regionale è convocato dal Consiglio mondiale con mandato al Consigliere mondiale della Regione.

§3. Il Congresso regionale può essere elettivo o di approfondimento di tematiche per lo sviluppo del carisma salesiano e dell'Associazione.

Compiti del Congresso regionale sono:

- redigere il regolamento del Congresso e sottoporlo all'approvazione del Consiglio mondiale;
- eleggere il nuovo Consigliere mondiale della Regione secondo le modalità approvate dal Rettor Maggiore e tenendo conto che i membri religiosi votanti non superino 1/3 sul totale dell'Assemblea degli aventi diritto al voto;
- verificare periodicamente lo stato dell'Associazione nella Regione e dare indicazioni operative.

Art. 30.

Il ministero del Rettor Maggiore

§1. Il Rettor Maggiore attualizza il riferimento a Don Bosco, alla comune missione e allo stesso spirito. A lui si riconosce il servizio di unità come successore di Don Bosco e di Padre comune come centro di unità dell'intera Famiglia salesiana.

Nell'Associazione a lui spetta il compito carismatico di offrire gli orientamenti necessari per garantire la fecondità del carisma, lo sviluppo dell'Associazione e la maturazione di iniziative formative ed apostoliche.

§2. Nell'esercizio del suo ministero, attuato personalmente o attraverso il suo Vicario o altro suo rappresentante, il Rettor Maggiore si avvale ordinariamente del Consiglio mondiale dei Salesiani Cooperatori, soprattutto per animare l'intera Associazione e coordinare le iniziative formative ed apostoliche.

Art. 31.

Il Consiglio mondiale e i suoi compiti

§1. Per raggiungere la finalità apostolica missionaria del Progetto di Vita Apostolica e per una più efficace vitalità e corresponsabilità, il Rettor Maggiore si avvale del Consiglio mondiale.

§2. Il Consiglio mondiale collabora con il Rettor Maggiore e il suo Vicario per il governo e l'animazione dell'Associazione: fornisce orientamenti generali in ordine alle iniziative formative, apostoliche, organizzative e amministrative, affidate all'animazione dei Consiglieri mondiali.

§3. Il Consiglio mondiale è composto da:

- il Coordinatore mondiale
- l'Amministratore mondiale
- il Segretario mondiale
- il Delegato mondiale SDB
- la Delegata mondiale FMA
- i Consiglieri mondiali delle singole Regioni, eletti dai rispettivi Congressi regionali.

§4. Compiti del Consiglio mondiale sono:

- favorire il collegamento di tutte le Regioni con il Rettor Maggiore;
- conoscere la realtà delle diverse Regioni e presentarla al Rettor Maggiore;
- fornire al Rettor Maggiore opportune ed utili informazioni per decisioni e orientamenti;
- promuovere l'applicazione pratica delle decisioni e degli orientamenti del Rettor Maggiore per l'Associazione.

§5. I compiti specifici dei Consiglieri mondiali vengono definiti dal Consiglio nella prima riunione, contestualmente alla nomina del Coordinatore mondiale, secondo quanto indicato nel Progetto di Vita Apostolica, mediante l'adozione di uno specifico Direttorio.

In esso vengono definite anche le modalità di partecipazione dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio mondiale.

§6. Il Consiglio mondiale approva il Direttorio predisposto a livello provinciale dai competenti organi.

§7. Il Consiglio mondiale presenta al Rettor Maggiore, per la sua approvazione, il Direttorio del Consiglio mondiale ed il Regolamento del Congresso mondiale. Le modalità di elezione del Consigliere mondiale seguono le indicazioni del can. 164,3 del Codice di diritto canonico.

§8. Il Consiglio mondiale garantisce l'animazione a livello mondiale attraverso appositi strumenti di comunicazione nelle lingue principali dell'Associazione.

§9. Le Regioni in cui ordinariamente si articola l'Associazione sono:

- America Latina Cono Sud
- Africa e Madagascar
- Asia Est e Oceania
- Asia Sud
- Brasile
- Europa Centrale Est
- Europa Centrale Ovest
- Iberico Lusitana
- Interamericana
- Italia Medio Oriente Malta
- Pacifico Caribe Sud.

Art. 32.

Il funzionamento del Consiglio mondiale

§1. Per rendere più agevole e funzionale la sua azione, il Consiglio mondiale si avvale di una Segreteria Esecutiva Mondiale (SEM), della quale fanno parte il Coordinatore mondiale, il Consigliere Segretario mondiale, il Consigliere Amministratore mondiale, il Delegato mondiale SDB e la Delegata mondiale FMA.

§2. Per la nomina del Coordinatore mondiale i Consiglieri mondiali, il Delegato mondiale SDB e la Delegata mondiale FMA propongono al Rettor Maggiore una terna di nomi scelti anche fuori dal Consiglio.

A scrutinio segreto si eleggono l'Amministratore mondiale e il Segretario mondiale, che possono essere scelti anche esternamente al Consiglio. Nel caso fossero eletti membri del Consiglio, il secondo eletto delle Regioni di loro appartenenza subentrerà nell'incarico di Consigliere mondiale.

§3. Tutti i membri eletti del Consiglio mondiale durano in carica sei anni, e ordinariamente non saranno rieletti per un secondo sessennio consecutivo.

§4. Le direttive del Consiglio mondiale diventano esecutive solo dopo l'approvazione del Rettor Maggiore.

§5. Ai lavori del Consiglio mondiale possono essere invitati, senza diritto di voto, gli ex-Coordinatori mondiali, le ex-Delegata e gli ex-Delegati.

Art. 33.

Il Congresso mondiale

§1. Il Congresso mondiale, espressione massima di rappresentanza dell'Associazione, raduna Salesiani Cooperatori da tutte le Regioni in unità e comunione con il Rettor Maggiore, secondo le modalità organizzative definite, di volta in volta, in base alle finalità specifiche del Congresso.

§2. Il Congresso mondiale è indetto prevalentemente per:

- approvare modifiche al Progetto di Vita Apostolica;
- affrontare temi di interesse specifico a livello mondiale;
- stabilire linee operative sui temi posti all'ordine del giorno;
- celebrare momenti particolarmente importanti della vita e della storia dell'Associazione e della Chiesa.

§3. I partecipanti di diritto al Congresso mondiale sono:

- Il Moderatore Supremo, Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana di Don Bosco
- Il Vicario del Rettor Maggiore, Consigliere per la Famiglia Salesiana
- La Madre Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice (o sua delegata)
- I Consiglieri mondiali:
 - Il Coordinatore mondiale
 - Il Consigliere Delegato mondiale SDB
 - La Consigliera Delegata mondiale FMA
 - I Consiglieri mondiali della SEM
 - I Consiglieri mondiali rappresentanti le 11 Regioni
- I Coordinatori provinciali
- Uno o più rappresentanti in aggiunta al Coordinatore provinciale per ogni Provincia, secondo il criterio indicato nel Regolamento del Congresso
- Un Delegato SDB o Delegata FMA per ogni Provincia. Si tenga conto che i membri religiosi votanti non possono superare 1/3 sul totale degli aventi diritto al voto nell'Assemblea.

§4. Compete al Rettor Maggiore, su proposta del Consiglio mondiale, determinare il tema, la sede e i partecipanti, dei Congressi mondiali ordinari e straordinari, affidandone l'organizzazione alla Segreteria Esecutiva Mondiale (SEM).

Il Coordinatore mondiale ne assume il coordinamento operativo e tecnico.

Art. 34.

La Consulta regionale

§1. Il Consiglio mondiale, con il consenso del Rettor Maggiore, può favorire la costituzione delle Consulte regionali, nell'ambito di nazioni o aree geografiche con più Province con affinità linguistiche e culturali.

§2. La Consulta regionale, quale organo di animazione, ha come finalità il servizio per una più efficace corresponsabilità apostolica tra il Consiglio provinciale e il Consiglio mondiale. Ogni Consulta regionale condivide sfide di apostolato e di formazione a beneficio di tutta la Regione.

§3. Fanno parte della Consulta regionale: il Consigliere mondiale della Regione, che la presiede a nome del Consiglio mondiale, i Coordinatori provinciali, il Delegato regionale SDB e la Delegata regionale FMA. Altri Salesiani Cooperatori, in base alle necessità di animazione, possono farne parte, come stabilito dai Criteri di animazione e funzionamento.

§4. Il Delegato regionale è nominato dal Regionale SDB interessato; la Delegata regionale è nominata dalla Madre generale su proposta della Conferenza delle Ispettrici di competenza geografica del luogo.

§5. Le modalità di incontro e di organizzazione della Consulta regionale sono definite nei "Criteri di animazione e funzionamento" predisposti dal Consiglio mondiale.

Art. 35.

Direttorii

Per rendere flessibili e adattabili alle realtà territoriali dell'Associazione i principi e le prescrizioni di questo Regolamento, gli organismi di animazione e governo previsti dal medesimo Regolamento per lo sviluppo del carisma salesiano e dell'Associazione possono predisporre appositi "Direttorii" che integrano e/o applicano aspetti che riguardano il governo e l'animazione dei Centri.

Ogni Direttorio (locale e provinciale) viene sottoposto alla valutazione del Consiglio competente (locale/provinciale), che lo accetta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e lo presenta al Consiglio mondiale per la definitiva approvazione.

Il medesimo processo si applica per l'approvazione delle modifiche dei diversi Direttorii.

Art. 36.

L'amministrazione dei beni dell'Associazione

Il Rettor Maggiore con il Consiglio mondiale amministra i beni dell'Associazione a livello mondiale. Egli rappresenta l'autorità competente a concedere ai Consigli locali e provinciali le licenze per porre gli atti di straordinaria amministrazione e per le alienazioni, che non richiedono l'intervento della Sede Apostolica, fermo restando il disposto dell'art. 39 comma 3 dello Statuto e quanto specificato nel documento ASE.

Art. 37.

Disposizioni finali

§1. I Salesiani Cooperatori rispettano ed applicano il presente Regolamento.

§2. Una proposta di modifica dovrà:

- offrire la presentazione chiara e dettagliata dei motivi che possono giustificare la modifica;
- definire gli obiettivi concreti che persegue;
- indicare i principi in cui si articola.

Il processo di modifica viene determinato dal Consiglio mondiale sotto la supervisione del Rettor Maggiore.

§3. Il presente Regolamento potrà essere modificato su proposta del Superiore dell'Associazione, del Consiglio mondiale o dei Consigli provinciali. In qualsiasi caso spetta al Superiore dell'Associazione approvare l'iniziativa di modifica, che sarà opportunamente pubblicata.